



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



AREA TECNICA – Servizio Lavori Pubblici

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Interno

Prot.n.0005494 del 24-06-2020

Categ. 3 Clas.2 Fasc.1

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO



per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell'art.2 comma 2-bis del D.L. n.189 del 17/10/2016 e smi per l'affidamento dell'incarico di **PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (COME OPZIONE) RELATIVA ALL'INTERVENTO DI: "MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO CON LA DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI PONZANO - EVENTI SISMICI 2016". - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 64 DEL 06/09/2018.**

CUP: B73H19001520005

In esecuzione della determinazione RG.n. 302 del 24.06.2020 del Responsabile dell'Area Tecnica, è stato disposto l'affidamento con procedura negoziata dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di progettazione, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, degli interventi inseriti nel "Programma Straordinario" di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 64 del 06/09/2018, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. n. 2 comma 2 bis del D.L. 189/2016 e smi.

In particolare l'art. 2 comma comma 1 dell'Ordinanza n.64 del 06/09/2018 e smi. prevede espressamente:

"Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, all'attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n.56 del 10/05/2018";

In particolare l'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 prevede espressamente:

"Per ciascun intervento indicato nell'Allegato 1 alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge provvedono all'attività di progettazione [...] Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza..."

La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC (cfr parere ANAC trasmesso dall'USR Abruzzo con nota prot. 0179269/20 del 15.06.2020).

L'intervento di cui alla presente procedura è stato individuato dal Commissario Straordinario come "intervento di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del d.l. 189/2016 e lo scrivente soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.n. 55/2019 che ha



AREA TECNICA
responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

Viale Sandro Pertini n.6
64010 CIVITELLA DEL TRONTO
(sede provvisoria)
Tel.0861.918321
C.F. e P.I. 00467160677

www.comune.civitelladeltronto.it

sospeso l'applicazione dell'art.37 lett.b comma 4 del Codice dei Contratti, si è avvalso della facoltà di ricorrere alla procedura negoziata.

1. ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI AFFIDAMENTI

1.1 Oggetto e importo massimo stimato degli interventi: Incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) relativa all'intervento di importanza essenziale inserito nell'Allegato n. 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.64 del 06/09/2018 di competenza dell'U.S.R. Abruzzo, ovvero:

Comune	Denominazione Intervento	IMPORTO MASSIMO PROGETTO *	Importo del servizio (DM 17.06.2016)	ID OPERE (DM 17.06.2016)	IMPORTO PRESUNTO (€)
Civitella del Tronto	Messa in sicurezza frana loc. Ponzano	€ 3.500.000,00	€ 175.033,48	D.02	€ 1.600.000,00
				S.04	€ 800.000,00

* **L'importo a base di gara è di € 175.033,48, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e iva, ed è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016.**

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV	IMPORTO ONORARI Euro	SPESE ED ONERI ACCESSORI Euro	TOTALE Euro
Progettazione definitiva	71250000-5	33.872,44	8.171,73	42.044,16
Progettazione esecutiva	71250000-5	27.560,31	6.648,93	34.209,24
Direzione lavori e contabilità	71250000-5	45.179,28	10.899,51	56.078,79
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	71250000-5	9.829,09	2.371,27	12.200,37
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	71250000-5	24.572,75	5.928,17	30.500,91
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (ONORARI+RIMBORSI)	71250000-5	141.013,87	34.019,61	175.033,48

La prestazione principale è quella relativa alla categoria D.02 mentre quella relativa alla progettazione delle opere in categoria S.04 è qualificata come secondaria.

Si precisa che i saggi, gli accertamenti, le indagini, la relazione geologica, il collaudo amministrativo saranno oggetto di un distinto e contestuale affidamento da parte della stazione appaltante e non rientrano nell'oggetto della presente procedura e pertanto non rientrano nelle spese tecniche dei progettisti.

L'appalto è finanziato con *fondi del sisma 2016- ordinanza Commissario Straordinario n.64/2018 - nota Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 del 04.10.2018 acquisita prot. Città di Civitella del Tronto n.9464/2018.*

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del d.lgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale non frazionabile o ulteriormente suddivisibile

senza compromettere l'efficacia e la compiuta definizione del progetto di realizzazione delle opere di messa in sicurezza di un fenomeno franoso con la delocalizzazione di parte dell'abitato della frazione di Ponzano in Civitella del Tronto (impossibilità oggettiva).

L'appalto concerne l'affidamento di incarico professionale per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi all'intervento di: **“MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO CON LA DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI PONZANO - EVENTI SISMICI 2016”**, per un importo a base d'asta pari ad € 175.033,48, (euro centosettantacinquemilatrentatre/48) oltre oneri previdenziale e assistenziali ed IVA, che sarà così affidato:

- servizi di progettazione Definitiva, Esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari ad € 88.453,78 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che la Stazione Appaltante si riserva di affidare solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR dell'Abruzzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, pari ad € 86.579,70 oltre oneri previdenziali ed IVA;

1.2 Durata dell'incarico: il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito complessivamente in **100 giorni (cento)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione appaltante.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le seguenti indicazioni:

- a) progettazione **Definitiva: 60 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.;
- b) eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti: **15 giorni** naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
- c) eventuale adeguamento del progetto definitivo a seguito della verifica: **10 giorni** naturali e consecutivi.
- d) progettazione **Esecutiva: 40 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP a procedere con l'esecuzione del servizio;
- e) eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti: **15 giorni** naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
- f) eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della verifica: **10 giorni** naturali e consecutivi;
- g) **per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:** dalla data di comunicazione scritta - consegna dei lavori – e si concluderà con l'ottenimento del certificato di collaudo;
- h) **per la direzione lavori: dalla data di comunicazione scritta – consegna dei lavori – e si concluderà con l'ottenimento del certificato di collaudo.**

Ai sensi dell'art.4 comma 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, in ogni caso, gli incarichi inerenti la direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario.

1.3 Criterio di aggiudicazione: mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del d.lgs. 189/2016 e s.m.i con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo a base d'asta. Gli operatori selezionati ed invitati dovranno presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella lettera di invito, nel capitolato prestazionale nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente.

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al seguente punto 2.1 ed in particolare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e s.m.i.

2.1 Requisiti di carattere generale:

1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla lg.n.55/2019; non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
2. possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 "*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*";
3. iscrizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e Ordinanza n. 12 del 9/01/2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza n. 33/2017). Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo di lavoro. **N.B.** A fronte ed in analogia della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che "in considerazione dell'oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti;
4. non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo di lavoro. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

5. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26/07/2017 tra la struttura di Missione (ex art. 30 legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
6. *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7. Il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.98 dlgs 81/2008 e s.m.i.

E' fatto divieto ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, oppure di partecipare anche in forma individuale quando abbia presentato manifestazione in associazione o consorzio.

È **vietato** al concorrente che presenta la manifestazione di interesse in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla manifestazione di interesse possono partecipare, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle lett. f) e g) punto 2 che precede dell'art.46 sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

2.2 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali:

A) REQUISITI DI IDONEITA'

1. **I requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263** "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

3. **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

n.b.

i) Per il professionista/i che espleta/no l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro e/o direzione lavori- coordinamento ufficio direzione lavori, l'iscrizione all'apposito albo professionale richiesto deve essere di almeno dieci anni.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

ii) Per il professionista che espleta l'incarico di progettista geotecnico e per il professionista che espleta l'incarico di ispettore di cantiere strutturale e geotecnico: Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio della professione di ingegnere civile e/o ambiente e territorio con esperienze di incarichi analoghi a quello oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

iii) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

B) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

1. **Fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativo ai migliori **tre esercizi ultimati e approvati nell'ultimo quinquennio** antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso per un importo pari **AD UNA VOLTA** l'importo a base di gara ovvero € 175.033,48 (euro centosettantacinquemilatrentatreeuro//48)). Tale requisito, unitamente ai requisiti speciali che seguono, è richiesto per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere in ragione dell'importanza dell'intervento da realizzare ovvero il consolidamento di un versante interessato da un fenomeno franoso che coinvolge un nucleo abitato nella Frazione di Ponzano di notevole interesse storico.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

2. **Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura ultimati e approvati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, **PARI AD ALMENO UNA VOLTA l'importo stimato dei lavori** della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per ciascuna categorie ID, sono riportati nella seguente tabella:

Comune	Denominazione Intervento	REQUISITO	
		<i>Importo globale pari a 1 Volta l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie</i>	
Civitella del Tronto	Messa in sicurezza frana località Ponzano	D.02	€ 1.600.000,00
		S.04	€ 800.000,00

In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura di cui al presente punto deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, cumulativamente dai componenti, La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
- b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

3. **Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni**, antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, di 2 servizi di ingegneria e di architettura - **c.d. "servizi di punta"** - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, **non inferiore a 0,60 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:

Comune	Denominazione Intervento	REQUISITO	
		<i>Importo due lavori c.d. "servizi di punta"</i>	
Civitella del Tronto	Messa in sicurezza frana località Ponzano	D.02	€ 960.000,00
		S.04	€ 480.000,00

Si precisa che:

- così come stabilito dalle linee guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, per la qualificazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. A tal fine si riporta il chiarimento deliberato dall'ANAC nella seduta del Consiglio dell'Autorità, del 14 novembre 2018: «Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).» Nei Raggruppamenti verticali invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria".

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla presentazione principale.

Con riferimento ai requisiti di cui alla lettera B) del presente punto, si specifica quanto segue:

- I servizi valutabili sono iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, ovvero la parte di esse ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi in epoca precedente; in quest'ultima ipotesi il concorrente è tenuto a specificare la quota parte, in termini di importo, rientrante nel decennio utile. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati.
 - ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati.
 - gli importi relativi alle classi e categorie si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati.
4. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso - o, se costituite da meno di tre anni, nell'intero periodo di esercizio - un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE), non inferiore a 4 (quattro) unità. Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici deve essere minimo pari a 4 (quattro) unità da indicare nominativamente nella manifestazione di interesse con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza;
5. Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a 4 (quattro) unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nella manifestazione di interesse con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.

2.3 Figure professionali minime

Ai sensi dell'art.24 del d.lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, per unità minime di quattro figure professionali per l'espletamento dei seguenti ruoli nello svolgimento della commessa:

Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione		
RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore del gruppo di lavoro per l'attività di progettazione – Integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1 <i>Può coincidere il coordinatore ufficio direzione lavori</i>
Progettista civile - Esperto strutturista e geotecnico	Laurea magistrale o quinquennale con iscrizione albo professionale di ingegneria civile e/o ambiente e territorio, abilitazione allo svolgimento di incarichi oggetto di appalto e con esperienza di intervenuto svolgimento di incarichi analoghi a quello oggetto dell'appalto	minimo 1
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (<i>in particolare deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08</i>)	1 <i>Può coincidere con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>
Progettista giovane professionista laureato	Laurea in ingegneria o architettura, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione da meno di cinque anni al relativo Ordine Professionale.	minimo 1
Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		
Direttore dei Lavori - Coordinatore dell'Ufficio di Direzione dei Lavori	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale.	1 <i>Può coincidere con il coordinatore del gruppo di progettazione</i>
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	Tecnico abilitato al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (<i>in particolare deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08</i>)	1 <i>Può coincidere con il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>
Ispettore/i di cantiere strutturale e geotecnico	Laurea magistrale o quinquennale con iscrizione albo professionale di ingegneria civile e/o ambiente e territorio, abilitazione allo svolgimento di incarichi oggetto di appalto e con comprovata esperienza di intervenuto svolgimento di incarichi analoghi a quello oggetto dell'appalto	1 <i>Può coincidere con il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>

E' ammessa la partecipazione anche ad altri professionisti tecnici, purchè in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

N.B. Si precisa che l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

2.4 Precisazioni

- Così come stabilito nelle Linee Guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- I servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- Gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;
- Per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP n°5 del 27/07/2010).
- Ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali;
- Per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione delle capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione allegare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
- Ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto.
- Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, secondo quanto riportato nelle Linee Guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi e consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società.
- I consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste.
- Potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei relativi Albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive competenze.
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.

N.B. In caso di Associazione Temporanea di Professionisti, essa può partecipare prima all'indagine e poi alla gara semplicemente come "costituenda", mentre andrà immediatamente formalizzata in caso di aggiudicazione della procedura negoziata; ogni professionista dovrà rendere tutte le dichiarazioni inerenti i requisiti morali di cui all'Allegato A; i requisiti professionali di ogni singolo componente dell'ATP si sommano.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un GIOVANE PROFESSIONISTA, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione

secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti dai committenti.

Si ribadisce che tutti i componenti (compreso il giovane professionista) degli stessi gruppi di lavoro dovranno inoltre, a pena di esclusione, essere iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.M. 189/2016 e non aver superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n.33/2017 e ss.mm.ii.

Negli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, i servizi di punta, è requisito NON frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento».

2.5 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 2.1.(ulteriori specifiche saranno dettagliate nella lettera di invito)

Nella manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà indicare il nominativo dell'ausiliaria.

L'ausiliaria deve altresì possedere i requisiti generali relativi alla iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art.34 del dl 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9/01/2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza n. 33/2017).

2.6 Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art.31 comma 8 del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali) – ulteriori specifiche saranno dettagliate nella lettera di invito.

3. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 potrà essere sanata con il porcedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 dlgs 50/2016 e smi; non vi è l'obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell'indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare nella successiva procedura negoziata.

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire la seguente documentazione:

- istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, completa di dichiarazione, in carta semplice, corredata di fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 s.m.i., del D.p.R. 445/2000 conforme al modello - ALLEGATO 1;
- ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali;

Termini di presentazione: la manifestazione di interessi, contenente tutta la suddetta documentazione, pena l'esclusione, deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03/07/2020** esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firme digitali al seguente indirizzo PEC: gare@pec.comunecivitteladeltronto.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: **“ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE – MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO CON LA DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE DI PONZANO - EVENTI SISMICI 2016 O.C.S. N. 64 DEL 06/09/2018”.**

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute alla PEC di cui sopra oltre il predetto termine perentorio.

L'istanza potrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione sul profilo del committente all'indirizzo internet www.comune.civitteladeltronto.te.it - Home Page, sulla sezione Amministarzione

Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, sulla sezione *Albo Pretorio* e sul portale del *M.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)* sulla sezione *Servizio Contratti Pubblici*.

L'istanza di manifestazione di interesse e le dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente e presentate:

1. nel caso di professionista singolo, dal professionista;
2. nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
3. nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
4. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
5. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
6. Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
7. nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. (ove sottoscritte da un procuratore) copia conforme all'originale della procura.

5. CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI

Per l'incarico verranno individuati 10 (dieci) concorrenti, ai sensi dell'art.2 comma 2 bis del D.L. 189/2016 e smi dell'art. 2 comma 2 lettera a) dell' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017, in possesso dei requisiti sopra descritti, mediante sorteggio pubblico da invitare alla successiva procedura negoziata.

Prima del sorteggio si darà lettura del verbale di verifica delle manifestazioni di interesse, limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni, onde tenere riservate le generalità degli operatori ammessi a sorteggio. Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo, partendo da 1, in base al numero di iscrizione al protocollo generale. Verrà creato in questo modo un elenco progressivo. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri progressivi formati, senza indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l'estrazione dei 10 operatori. Al sorteggio pubblico, **fissato in data 16.07.2020 ore 9:00** presso la sede Municipale sita in viale S. Pertini – Piano I°, sono ammessi i legali rappresentanti o loro delegati. Eventuali modifiche della data dei sorteggi sarà comunicata sul profilo del committente sul sito internet www.comune.civitelladeltronto.te.it - Home Page e sulla sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*, almeno 3 giorni prima dell'effettuazione.

Nel caso in cui non pervengano almeno dieci candidature sufficienti a svolgere la successiva procedura negoziata, la città di Civitella del Tronto provvederà ad individuare soggetti idonei direttamente attingendo dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

6. INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabrizio Verticelli.

Richieste di informazione potranno essere indirizzate all'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio LL.PP., ai seguenti recapiti: PEC: gare@pec.comunecivitelladeltronto.it
tel. 0861/918321/322.

N.B. - IMPORTANTE

La successiva procedura negoziata avverrà esclusivamente mediante la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata. Pertanto le ditte dovranno iscriversi all'albo fornitori della CUC val Vibrata, al seguente link: <http://www.cucvibrata.siaweb.it>.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti via PEC gare@pec.comunecivitelladeltronto.it, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste **presentate in tempo utile verranno fornite direttamente sulla Home Page istituzionale dell'Ente www.comune.civitelladeltronto.te.it** – Home Page e sulla sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*

7. PUBBLICITA'

Il presente Avviso viene pubblicato sulla Home page del sito istituzionale dell'Ente www.comune.civitelladeltronto.te.it – Home Page, sulla sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*, sulla sezione *Albo Pretorio* e sul portale del M.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sulla sezione *Servizio Contratti Pubblici*.

8. AVVERTENZE

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Avviso e delle successive Procedure Negoziato.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR", si informa che:

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell'affidamento dei servizi di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell'idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del Codice;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale della Stazione appaltante coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell'autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 del GDPR;
- I dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l'espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi. Il titolare del trattamento è il Comune di Civitella del Tronto (TE).

Lì, 24.06.2020



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Verticelli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)

ALLEGATO 1: modello istanza di partecipazione e dichiarazioni

ALLEGATO 2: tabella dichiarazione requisiti professionali

